

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI
VERIFICA PERIODICA
E
VERIFICA STRAORDINARIA
SU
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI
IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI
ELETTRICI PERICOLOSI
SECONDO
DPR 462/01**

MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE	Redatto da	Approvato da
00	13/11/17	Nuova emissione	RQ	VRB-18-2017
01	23/10/18	Variazione delle tempistiche di approvazione dei verbali delle verifiche negative	VRQ	VRB-20-2018
02	07/01/19	Aggiornamento normativo	RS	VRB-01-2019

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 2 di 14

INDICE

1. Scopo	3
2. Campo di applicazione.....	3
3. Documenti di riferimento	3
4. Definizioni	4
5. Principi di Indipendenza, imparzialità e trasparenza	5
6. Responsabilità	5
7. Impegni del Richiedente	6
7.1 Documentazione necessaria per l'esame documentale.....	6
7.2 Personale incaricato dal Richiedente presente alla verifica	7
8. Impegni dell'Organismo.....	8
8.1 Cause di forza maggiore	8
9. Servizi di verifica periodica e straordinaria	8
9.1 Accesso ai servizi di verifica - Richiesta	8
9.2 Emissione dell'offerta.....	8
9.3 Ricezione, riesame del contratto, apertura della pratica	9
9.4 Programmazione delle verifiche.....	9
9.5 Esecuzione delle verifiche periodiche	9
9.6 Esito della verifica periodica e consegna del verbale	10
9.7 Esecuzione delle verifiche Straordinarie.....	10
9.8 Esito della verifica straordinaria e consegna del verbale	11
9.9 Utilizzo del Verbale	11
9.10 Prescrizioni aggiuntive in caso di impianto Complesso	12
10. Reclami e Ricorsi	12
11. Contenziosi	12
12. Riservatezza.....	12
13. Modifiche al Regolamento	12
14. Condizioni Economiche e contrattuali.....	13
15. Recesso e sospensione	13
Informativa ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016	14

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 3 di 14

1. Scopo

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di verifica periodica e straordinaria secondo le modalità previste dagli art. 4, art. 6 e art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i. (Decreto).

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <http://www.eco-cert.it>, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il Richiedente. ECO applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificare l'emissione di eventuali aggiornamenti sul sito web dell'Organismo, ed adeguarsi ad essi. ECO provvede ad inviare informativa alla clientela¹ sull'emissione di una nuova revisione del regolamento.

2. Campo di applicazione

Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di ispezione finalizzate alla verifica periodica e straordinaria sui seguenti oggetti²:

- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
- impianti di messa terra finalizzati alla protezione dei sistemi in categoria II e categoria III
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

per i quali il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da ECO e dal Richiedente l'esecuzione di una verifica periodica e/o straordinaria.

3. Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra ECO e il Richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi." (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6).
- Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- CEI 0-14:2005-03 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- CEI 81-2:2013-02 "Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini"
- Norme tecniche CEI richiamate dalle Guide CEI 0-14 e CEI 81-2
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- ILAC P15:2016-07 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- ILAC P10:2013-01 "ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results"
- RG-01-00 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- RG-01-04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento, eventualmente applicabili;
- Eventuali prescrizioni aggiuntive contenuti nei regolamenti tecnici, circolari o documenti delle autorità competenti quali ad esempio Organismi ministeriali e/o Autorità competenti, etc.

¹ I destinatari della comunicazione sono i clienti che hanno un contratto attivo con l'Organismo alla data di emissione della nuova revisione

² CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.2

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 4 di 14

4. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

Richiedente³: Il Datore di Lavoro o il soggetto delegato, o autorizzato dallo stesso, che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica;

Luogo di lavoro: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale⁴.

Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli. Nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'attività lavorativa⁵

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche⁶: sistema completo costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno, impiegato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura, comprendente l'insieme dei captatori, delle calate, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei nodi di terra dei conduttori equipotenziali, etc. (Impianti, se non diversamente specificato nel presente regolamento)

Impianti di messa a terra⁷: l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. (Impianti, se non diversamente specificato nel presente regolamento)

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione⁸: installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di fluidi che determinano l'esistenza di zone 0 e 1 e di polveri che determinano l'esistenza di zone 20 e 21. La verifica coinvolge anche gli impianti collocati nelle zone 2 e 22 anche quando questi non siano soggetti a denuncia.

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio⁹: luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

Luoghi con pericolo di esplosione¹⁰: I luoghi riconducibili alle zone 0, 1 e 2 per i gas e alle zone 20, 21 e 22 per le polveri come definite dall'articolo 293 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Luoghi identificabili come Cantieri edili¹¹: luoghi ove vengano svolte attività di ingegneria civile o lavori edili quali scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Locali adibiti ad uso medico¹²: luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti oltre quelli destinati ad uso estetico.

Luoghi ordinari¹³: tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti

Ispettore (o Verificatore - ISP): personale che svolge attività di valutazione della conformità su incarico dell'Organismo;

Ispezione¹⁴ (o Verifica): Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;

³ Nel caso di edifici condominiali, il proprietario è identificato con il condominio e il datore di lavoro con l'Amministratore

⁴ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 62

⁵ Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale

⁶ CEI EN 62305-1:2013-02 paragrafo da 3.41 a 3.49

⁷ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.2.2

⁸ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.2.3

⁹ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.3.1

¹⁰ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.3.2

¹¹ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.3.3 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 89 e Allegato X.

¹² CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.3.4

¹³ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.3.5

¹⁴ Norma UNI EN ISO 17020:2012 par. 3.1

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 5 di 14

Verifica periodica¹⁵: attività di ispezione finalizzata ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, svolta attraverso valutazioni documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi e prove strumentali.

Verifica straordinaria¹⁶: attività di ispezione finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto, successivamente all'esecuzione di modifiche sostanziali, a seguito di richiesta del datore di lavoro, o a seguito di verifica periodica con esito negativo del ripristino degli stessi.

Periodicità: intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari

Non conformità (NC): riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato recepimento di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, posti da norme tecniche o disposizioni di legge, che compromette la sicurezza dell'impianto. Il riscontro di una o più NC determinano l'esito negativo della verifica;

Commento: formalizzazione del riscontro di evidenze oggettive di elementi che non si configurano come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del Richiedente, finalizzata a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile.

Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso a decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio della documentazione di presentazione dei risultati¹⁷, rispettano quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi." (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6).;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali"
- Norma CEI 0-14:2005-03 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e norme tecniche da essa richiamate.
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

5. Principi di Indipendenza, imparzialità e trasparenza

La struttura organizzativa di ECO, il personale dipendente e gli ispettori che eseguono le attività di verifica, garantiscono la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in merito alle valutazioni condotte.

ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di impianti verificati.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre l'Organismo non svolge attività di verifica su oggetti propri o di cui detiene la proprietà o nei confronti dei quali possa essere coinvolto anche per tramite il proprio personale in termini di progettazione, consulenza, commercializzazione assistenza tecnica, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6. Responsabilità

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Richiedente ed ECO, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dalle attività di

¹⁵ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.4.4

¹⁶ CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.4.5

¹⁷ Il Verbale di Verifica (CEI 0-14 che coincide con il Certificato di Ispezione – CdI - secondo ISO 17020:2012) e Il Rapporto di Verifica (CEI 0-14 che coincide con il Rapporto di Ispezione – RdI - secondo ISO 17020:2012)

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 6 di 14

verifica, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

7. Impegni del Richiedente

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di ECO durante tutte le fasi dell'attività di verifica così come descritte nel par. 9., accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti, garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- fornire i riferimenti del Responsabile dell'impianto elettrico, del Preposto ai lavori e dei Coadiutori alle verifiche¹⁸ per consentire il necessario supporto al personale incaricato da ECO ai fini della pianificazione delle attività di verifica e assicurandone la presenza nel corso dell'esecuzione della stessa (rif. paragrafo 7.2).
- fornire tutti i documenti e le informazioni richieste dal personale di ECO, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica, rendendoli disponibili in loco.
- predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti, al personale incaricato da ECO al fine di svolgere correttamente le verifiche richieste, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti, o da ISP in affiancamento o addestramento, o da altro personale in veste di Osservatore
- ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. fornire tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti e sulle azioni adottate per prevenirli, nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da ECO, coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza
- segnalare a ECO eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Organismo su ogni eventuale incidente guasto o modifica subita dall'impianto.
- in occasione della verifica garantire la presenza sul luogo della stessa almeno la documentazione tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 7.1, in funzione della tipologia di impianto.
- accettare l'esito delle verifiche, dando seguito in caso di esito negativo delle stesse, all'arresto dell'impianto e all'eliminazione delle prescrizioni formulate prima di procedere a richiedere la successiva verifica straordinaria

Il mancato rispetto da parte del Richiedente degli impegni atti a garantire l'accesso all'impianto, comporta la facoltà da parte di ECO di addebitare i costi al Richiedente per la mancata esecuzione dell'attività e per quest'ultimo l'obbligo di provvedere, entro la scadenza della validità della precedente visita a quanto dovuto. In ogni altro caso, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporta l'emissione di un verbale con esito negativo. In ognuno dei casi precedenti ECO ha inoltre facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

7.1 Documentazione necessaria per l'esame documentale

Il datore di lavoro ha la responsabilità di assicurare la presenza della documentazione prevista per l'impianto in occasione della verifica e sul luogo della stessa.

La documentazione deve consentire di individuare le caratteristiche dell'impianto al momento della verifica costituendo un sicuro riferimento per la conduzione della stessa. Generalmente è richiesta, la documentazione che tratta complessivamente il progetto, l'installazione e l'esercizio e la documentazione amministrativa elencata nella Guida CEI 0-2, per le diverse tipologie d'impianto, sia pure con riferimento al solo aspetto trattato nella verifica e che viene riassunta nei paragrafi successivi.

7.1.1 Impianti di terra

La documentazione necessaria ad eseguire la verifica documentale di un impianto di messa a terra varia a seconda della complessità dell'impianto, è indicata nelle Guide CEI 64-14 e CEI 0-2, e a titolo esemplificativo ma non esaustivo è composta da:

- Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o un Organismo abilitato).
- Dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto.
- Dati relativi a:
 - destinazione d'uso dell'impianto;
 - eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti;
 - valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura;
 - verifica termica degli elementi dell'impianto di terra, in relazione ai valori delle correnti cortocircuito, se necessario (come ad esempio nelle stazioni e cabine elettriche);
 - caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti.
- Planimetrie dell'impianto elettrico, con l'indicazione dei suoi componenti e degli ambienti, e dell'impianto di terra, con l'indicazione delle sue varie parti (dispersore, nodi principali e supplementari, conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali) con le loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni); in casi particolari, possono essere necessari dei dettagli, come per stazioni e cabine elettriche, locali ad uso medico, centri di elaborazione dati, ecc.
- Schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine, con l'indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione.

¹⁸ Per impianti semplici o poco estesi i tre ruoli possono essere coperti da una sola persona, rif. CEI 0-14 par 5.3.2

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 7 di 14

- Schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari, come, ad esempio: sistemi di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso medico, sistemi e dispositivi per applicazioni particolari.
- Registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati.

7.1.2 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Per questa tipologia di impianto la documentazione riveste un'elevata importanza poiché la conformazione dello stesso non è univocamente individuabile dal tipo di struttura e/o dalla destinazione d'uso della stessa, ma dipende dalle considerazioni condotte al fine di determinare l'entità del rischio. La documentazione è essenzialmente composta da:

- Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o da un Organismo abilitato).
- Eventuale dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (Legge 186/68) rilasciata dal costruttore dell'impianto.
- Valutazione del rischio secondo le Norme del Comitato Tecnico CEI 81.
- Caratteristiche dell'LPS esterno, individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici occorrenti, anche di dettaglio, tra l'altro riguardanti: componenti (captatori, calate e dispersore) e se di tipo naturale o Normale ed eventuali collegamenti con parti metalliche esterne, sistema di ancoraggio, punti di misura, verifica della protezione dalle tensioni di contatto e di passo se necessaria, categoria dell'LPS e parametri di progetto. Per i ferri di armatura, eventualmente usati come organi naturali dell'LPS esterno, occorre la documentazione di dettaglio, che ne attesti la continuità secondo le Norme del Comitato Tecnico CEI 81.
- Caratteristiche dell'LPS interno e delle sue parti, attraverso una relazione contenente i calcoli occorrenti e gli elaborati grafici necessari, riportanti, tra l'altro: nodi equipotenziali, collegamenti equipotenziali degli impianti esterni ed interni (o caratteristiche di eventuali schermi) e dei corpi metallici esterni ed interni, caratteristiche dei limitatori di sovratensione (SPD) e dati relativi alla loro scelta e al loro coordinamento, determinazione della distanza di sicurezza ed individuazione di eventuali collegamenti di corpi metallici all'LPS esterno.

7.1.3 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Per questa tipologia di impianto la documentazione riveste un'elevata importanza poiché è prescritta l'identificazione delle zone pericolose a seguito di una valutazione del rischio. La documentazione oggetto di esame comprende una relazione tecnica e gli elaborati grafici, ed è costituita dagli elementi di seguito indicati:

- Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o un Organismo abilitato).
- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto.
- Classificazione delle zone pericolose intese come:
 - tipo [0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie, secondo Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87); 20, 21 e 22 per polveri, secondo Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88); 0, 1, 2 e R per gli esplosivi];
 - forma e dimensioni, mediante l'uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, comprendente, tra l'altro: dati con le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze, dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell'ambiente, individuazione delle sorgenti d'emissione.
- Tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell'esplosibilità o temperatura dell'atmosfera, ecc.), attraverso l'impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario. Devono essere compresi anche i dati relativi alle caratteristiche di componenti, circuiti e sistemi impiegati, che se necessario possono essere confrontati con quelli riportati sui certificati rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della direttiva 2014/34/UE recepita con il D.Lgs 19 maggio 2016, n. 85 e s.m.i., che il titolare dell'attività è tenuto a rendere disponibili.
- Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.
- Provvedimenti contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche.
- Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
- Registro dei controlli, previsti dalle Norme in presenza dell'adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc.).

7.1.4 Piano di Lavoro

Il Piano di Lavoro è un documento scritto su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche. A titolo di esempio sul piano di lavoro devono essere riportati: i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, ecc.

7.2 Personale incaricato dal Richiedente presente alla verifica

Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire la presenza del seguente personale in occasione della verifica e per tutto il tempo interessato dallo svolgimento della stessa:

- **Responsabile dell'impianto:** Persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. Ove necessario, parte dei suoi compiti può essere delegata ad altri
- **Preposto ai lavori del committente:** Persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. Quando necessario, parte di tali compiti può essere delegata ad altri
- **Coadiutori alle verifiche:** I Coadiutori alle verifiche sono persone nominate dal committente per aiutare il Verificatore durante l'effettuazione della verifica (stesura cavi, apertura e chiusura di involucri, predisposizione delle attrezzature, ecc.).

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 8 di 14

Per gli impianti più semplici i ruoli del Coadiutore alle verifiche, del Responsabile dell'impianto e del Preposto ai lavori del committente possono essere attribuiti alla stessa persona¹⁹.

La mancata presenza del personale incaricato dal Richiedente non consentirà lo svolgimento della verifica.

8. Impegni dell'Organismo

ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 la norma CEI 0-14:2005-03 e le norme tecniche da questa richiamate.

ECO garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di verifica.

8.1 Cause di forza maggiore

ECO non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la conduzione delle verifiche periodiche e o straordinarie.

Pariteticamente ECO non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per il mancato rispetto degli impegni assunti da quest'ultimo di cui al par. 7 e dal mancato adempimento alle prescrizioni del presente regolamento.

ECO si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale revoca, sospensione o rinuncia, dei riconoscimenti ottenuti dalle autorità competenti, necessari allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento. Nei suddetti casi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Organismo il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

9. Servizi di verifica periodica e straordinaria

I servizi di verifica svolti da ECO sono finalizzati ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti secondo le norme vigenti.

9.1 Accesso ai servizi di verifica - Richiesta

Per accedere ai servizi di verifica offerti da ECO, il Richiedente presenta una richiesta d'offerta utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo (Mod363), che può essere scaricata direttamente dal sito web www.eco-cert.it o richiesta alla segreteria del settore che provvederà ad inviarla a mezzo e-mail o fax²⁰. In alternativa il Richiedente può rivolgere la richiesta in formato semplice purché fornisca tutti i dati necessari previsti dal Mod363.

A livello generale il modello di richiesta prevede le seguenti informazioni:

- Identificazione della ragione sociale, nominativo del Richiedente
- Indirizzo, telefono, fax, partita iva
- Indicazione della tipologia di impianto da verificare²¹
- Caratteristiche dell'impianto, dati relativi all'area di verifica e tipologie di attività svolta
- Luogo di ubicazione, data prossima scadenza verifica, periodicità
- Tipo di verifica richiesta, per le verifiche straordinarie o su richiesta del Richiedente, la motivazione

Tutti i dati previsti dal modello di richiesta sono inseriti dalla segreteria all'interno del DB gestionale "gextendo" che ne consente la registrazione ai fini della redazione dell'offerta, alla determinazione degli impegni temporali e alla quantificazione degli importi economici relativi allo svolgimento delle verifiche. Inoltre, provvede a registrare le scadenze previste e la periodicità con la quale devono essere ripetute le verifiche periodiche.

Solo nel caso di impianti particolarmente estesi o complessi l'Organismo prevede la richiesta aggiuntiva della documentazione descrittiva o la necessità di effettuare un sopralluogo prima di procedere ad emettere l'offerta.

9.2 Emissione dell'offerta

I dati inseriti all'interno del DB gestionale sono verificati attraverso un processo automatizzato che consente di definire:

- se l'oggetto della richiesta rientri nel campo specifico dell'attività di verifica,
- se i dati inseriti siano completi e sufficienti a determinare la tipologia di area nella quale rientra l'impianto,
- la successiva programmazione delle attività (scadenza e periodicità),
- l'identificazione del personale qualificato per lo svolgimento della verifica (sulla base dell'area nella quale rientra l'impianto)
- la determinazione degli importi in relazione al tariffario applicato dall'organismo a garanzia dell'imparzialità economica.

¹⁹ In questo caso il Personale del committente deve essere in possesso dei requisiti posti dalla Norma CEI 11-27

²⁰ Nel caso di impianti semplici il richiedente può fornire i dati necessari per mezzo di una richiesta telefonica rivolta alla segreteria del Settore fornirli direttamente ad un referente commerciale di ECO presso la propria sede.

²¹ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto di messa a terra, impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 9 di 14

- la possibilità di emettere l'offerta solo se tutte le condizioni precedenti risultano soddisfatte.
- la registrazione di tutti i dati per un successivo completamento degli stessi a seguito di follow-up da parte della segreteria del settore

L'offerta redatta a seguito delle verifiche automatizzate nel DB, riporta tutti i dati che il Richiedente ha fornito all'Organismo tramite la propria richiesta, anche qual ora la stessa sia stata recepita telefonicamente dal personale dell'Organismo, tutte le condizioni di fornitura del servizio e il riferimento ai contenuti del presente regolamento, che può essere visionato dal Richiedente secondo le modalità descritte al par. 1.

L'offerta è firmata dal Responsabile del Settore ed inviata al Richiedente a mezzo e-mail, fax, o posta ordinaria.

9.3 Ricezione, riesame del contratto, apertura della pratica

La sottoscrizione con timbro e firma da parte del Richiedente costituisce ordine e contratto per le attività proposte, nonché attestazione di veridicità e corrispondenza dei dati in essa riportati con quelli relativi alla richiesta rivolta all'Organismo per la verifica periodica e/o straordinaria degli stessi, ed impegno a rispettare le condizioni economiche, le modalità di pagamento, le modalità di svolgimento delle attività di verifica ed ogni ulteriore impegno contrattuale di cui il presente Regolamento fa parte integrante.

Il contratto può essere inviato dal Richiedente ad ECO a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria. Alla ricezione del contratto la segreteria verifica che non vi siano state variazioni sulle condizioni o sui dati inseriti nel documento e che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita. In caso dovessero essere evidenziate variazioni alle condizioni proposte la segreteria procederà a sottoporre al Responsabile la verifica di tutte le integrazioni necessarie e la disposizione di tutte le opportune modifiche dei dati prima dell'avvio delle attività. Eventuali carenze nelle informazioni ottenute dal Richiedente saranno colmate contattando direttamente lo stesso così come la produzione di offerte aggiornate a seguito delle modifiche intervenute a seguito del riesame del documento contrattuale.

Successivamente all'esito positivo di tutte le verifiche la segreteria inserisce il documento all'interno del DB e provvede a generare la nuova attività di verifica attribuendogli un nuovo numero di pratica, nella quale confluiscono tutti i dati inseriti all'atto della richiesta/redazione offerta, salvo integrazioni/correzioni successive sopra descritte.

L'importo economico contenuto nell'offerta di ECO non copre i costi relativi alla presenza degli incaricati²² del richiedente, né per l'ottenimento di eventuali permessi e/o oneri vari, che sono da ritenersi esclusivamente a carico dello stesso.

9.4 Programmazione delle verifiche

Il sistema gestionale consente la generazione automatica dello scadenziario delle verifiche sulla base del quale il personale preposto definisce, gli affidamenti ai singoli ispettori, in funzione delle abilitazioni necessarie e dei carichi di lavoro. La programmazione così eseguita avviene normalmente con tre mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza delle nuove verifiche inserite, mentre per le altre l'affido è riassegnato all'ispettore precedentemente incaricato.

Ogni ispettore può visionare la propria programmazione trimestrale e procedere all'accettazione della stessa per ogni singola verifica. Per ogni verifica accettata, ECO incarica l'ISP di eseguire l'attività per l'impianto comunicato e di contattare il referente del Richiedente per concordare la data utile allo svolgimento della verifica. Definita la data con il richiedente, l'ispettore riporta la stessa nel DB per chiudere la fase di pianificazione. Salvo casi eccezionali, motivati da richiesta scritta la verifica viene condotta in orario compreso tra ore 8.30 e le 18.30, previa comunicazione al Richiedente il servizio²³. Il Richiedente può ricusare l'ISP incaricato producendo motivate e documentate giustificazioni, quali eventuali precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d'interesse.

Ogni ISP si identifica presso il Richiedente con il tesserino di riconoscimento fornito dall'Organismo²⁴.

9.5 Esecuzione delle verifiche periodiche

La prima fase della verifica consiste nel riscontro da parte dell'ISP di tutti i dati forniti dal Richiedente al fine di identificare correttamente l'impianto. Qualora dovessero emergere delle differenze tra i dati forniti e quelli riscontrati in campo l'ISP informa il Responsabile per i controlli del caso prima di procedere a dare il via all'ispezione.

L'attività prevede:

- esame della documentazione relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti;

²² Responsabile dell'impianto, Preposto ai lavori, Coadiutori alle verifiche

²³ sono esclusi i clienti privati, i condomini e le forniture di servizi aggiudicati mediante gara d'appalto, ove le condizioni sono solitamente poste in fase di gara.

²⁴ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 3.5

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 10 di 14

- l'esame a vista dei luoghi e degli impianti è preliminare alle prove strumentali ed ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche, è eseguito secondo le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. L'attività deve essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica.
- effettuazione di prove e misurazioni con le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato²⁵. L'attività deve essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica.
- redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica²⁶;
- eventuali comunicazioni all'organo di vigilanza.

La verifica ha inizio a seguito della comunicazione verbale del Preposto ai lavori del committente all'ISP di ECO di "Consegna dell'impianto", con la quale si stabilisce che è possibile iniziare l'attività. La comunicazione è annotata sul verbale come data e ora di inizio verifica²⁷.

La verifica termina a seguito della comunicazione verbale dell'ISP di ECO al Preposto ai lavori del committente di "Restituzione dell'impianto", con la quale si stabilisce che l'attività di verifica è terminata e che tutto il personale impiegato per le verifiche è stato allontanato. La comunicazione è annotata sul verbale come data e ora di fine verifica²⁸.

Nel corso delle attività sono adottate tutte le prescrizioni previste per la sicurezza come definite nella Guida CEI 0-14 (es. paragrafo 5) e nelle norme tecniche da essa richiamate.

A conclusione della verifica l'ISP provvederà a redigere il documento di presentazione dei risultati che contiene:

- estremi del decreto di abilitazione dell'Organismo
- identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
- indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- data(e) della verifica (data e ora della Comunicazione di consegna dell'impianto, data e ora della Comunicazione di restituzione dell'impianto)
- nome del verificatore (ISP) che ha effettuato la verifica per conto dell'Organismo;
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- anno d'installazione dell'impianto;
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 (DM 37/08 e smi);
- presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- esito della verifica;
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo.

9.6 Esito della verifica periodica e consegna del verbale

Il Verbale è consegnato dall'ISP al Richiedente, che provvede a controfirmare le copie necessarie per l'accettazione, al termine dell'attività di verifica. Successivamente il verbale firmato è inserito all'interno del DB gestionale per consentirne il riesame da parte del Responsabile del Settore di ECO. I verbali riportanti esito positivo sono verificati entro 30 giorni lavorativi, mentre i verbali indicanti esito negativo sono riesaminati entro 10 giorni lavorativi, dalla data di consegna da parte dell'ISP al cliente.

In caso di esito positivo il Richiedente potrà considerare definitivo l'esito indicato solo qualora non riceva diversa comunicazione da parte di ECO, entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale. Il Richiedente dovrà prendere in carico tutti gli eventuali commenti riportati nel verbale.

In caso di esito negativo il Richiedente potrà considerare definitivo l'esito indicato solo qualora non riceva diversa comunicazione da parte di ECO, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale. In questi casi ECO provvederà a comunicare l'esito negativo all'Organo di vigilanza territoriale (ASL, USL, o ARPA) e il Richiedente dovrà provvedere a rimuovere tutte le cause di non conformità e agli eventuali commenti riportati nel verbale.

9.7 Esecuzione delle verifiche Straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

²⁵ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 4.1

²⁶ Con riferimento alla Guida CEI 0-14:2005-03 i termini Verbale di verifica e Rapporto di verifica corrispondono rispettivamente ai termini Certificato di ispezione e Rapporto di ispezione citati nella Norma UNI EN ISO 17020:2012

²⁷ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 5.2.11

²⁸ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 5.2.12

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 11 di 14

Le verifiche straordinarie sono condotte secondo le modalità indicate dalle guide CEI applicabili e dalle norme tecniche in esse richiamate.

9.7.1 Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo

Nel caso specifico, il datore di lavoro è tenuto a fare richiesta all'Organismo solo successivamente alla rimozione delle non conformità/cause che hanno generato l'esito negativo come indicate sul verbale della verifica periodica precedente. La verifica non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

9.7.2 Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto

La verifica straordinaria per modifica sostanziale dell'impianto deve essere motivata dal datore di lavoro che deve descrivere nella richiesta all'Organismo le modifiche introdotte.

Per modifiche sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto, totalmente, o nel punto di consegna²⁹. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le modifiche seguenti:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, che interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di IIa categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali al loro interno,
- cambio di destinazione, con diversa applicazione Normativa (es. da magazzino vendita, ad ambulatorio medico).

Non sono da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta le modifiche sull'impianto elettrico indicate ad esempio nei punti precedenti.

Nel caso di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono da intendersi sostanziali tutte le modifiche che comportano un incremento del livello di rischio.

Nel caso di modifica sostanziale all'impianto viene ricalcolata la periodicità delle successive verifiche periodiche a partire dalla data dell'esecuzione della verifica straordinaria.

9.7.3 Verifiche straordinarie su richiesta del datore di lavoro

È facoltà del datore di lavoro fare richiesta all'Organismo per la conduzione di una verifica straordinaria dell'impianto per qualsiasi ragione ritenga motivabile. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tale richiesta potrebbe ricorrere a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

Nel verbale, in questo caso, deve essere precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

9.8 Esito della verifica straordinaria e consegna del verbale

Il Verbale è consegnato dall'ISP al Richiedente che provvede a controfirmare le copie necessarie per l'accettazione. Successivamente il verbale firmato è inserito all'interno del DB gestionale per consentirne il riesame da parte del Responsabile del Settore di ECO. I verbali riportanti esito positivo sono verificati entro 30 giorni lavorativi, mentre i verbali indicanti esito negativo sono riesaminati entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna da parte dell'ISP.

Nel caso di Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto il verbale riporterà l'indicazione della necessità di modifica della periodicità delle verifiche periodiche successive.

In caso di esito positivo il Richiedente potrà considerare definitivo l'esito indicato solo qualora non riceva diversa comunicazione da parte di ECO, entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale. Il Richiedente dovrà prendere in carico tutti gli eventuali commenti riportati nel verbale.

In caso di esito negativo il Richiedente potrà considerare definitivo l'esito indicato solo qualora non riceva diversa comunicazione da parte di ECO, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale. In questi casi ECO provvederà a comunicare l'esito negativo all'Organo di vigilanza territoriale (ASL, USL, o ARPA) e il Richiedente dovrà provvedere a rimuovere tutte le cause di non conformità e agli eventuali commenti riportati nel verbale.

9.9 Utilizzo del Verbale

Il Richiedente può utilizzare ed esibire il Verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti, per comunicazioni commerciali, promozionali e/o pubblicitarie, purché sia chiaramente identificata la correlazione esclusiva all'oggetto della verifica. Nel farlo dovrà riprodurre interamente il documento, eventualmente ingrandendolo o riducendolo dimensionalmente senza mai alterarne i contenuti o mascherarli parzialmente o totalmente. Copia del verbale dovrà essere inserita nella documentazione d'impianto sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In caso di comportamenti non corretti, o lesivi dell'immagine di ECO, o uso improprio della documentazione, ECO adotterà i provvedimenti del caso, a tutela propria e dei terzi eventualmente coinvolti.

²⁹ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 2.4.5

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 12 di 14

9.10 Prescrizioni aggiuntive in caso di impianto Complesso

Per impianto complesso, si intende un impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati, poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e/o la estensione dell'impianto, per il numero di possibili alimentazioni, per la presenza di impianti di alta tensione, ecc. Definire se un impianto è complesso, è compito del Datore di lavoro, anche se è facoltà del Verificatore evidenziare tale condizione.

Per tali impianti devono essere verificate le seguenti condizioni³⁰:

- la verifica può essere iniziata solo a seguito della presentazione da parte del committente del Piano di Lavoro compilato dal Responsabile dell'impianto;
- le persone coinvolte nell'effettuazione della verifica (responsabile dell'impianto, preposto ai lavori del committente, preposto alla effettuazione delle verifiche, verificatore, ecc.) devono essere identificate nominalmente nel piano di lavoro;
- il Verificatore, o il preposto alle verifiche quando esistente, ai fini della compilazione del Piano di Lavoro, fornisce al Responsabile dell'impianto tutte le informazioni relative alle parti dell'impianto da verificare, ai luoghi nei quali dovrà recarsi e sostare, ai tipi di verifiche da eseguire ed alle modalità di effettuazione della verifica, ecc.;
- il Preposto ai lavori del committente, o il Responsabile dell'impianto, deve accompagnare il verificatore durante tutto il tempo della verifica e deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l'espletamento del lavoro. La tutela delle condizioni di lavoro deve essere assicurata sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica.

10. Reclami e Ricorsi

Il Richiedente può presentare reclamo in merito alle attività condotte da ECO. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. ECO fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.

ECO non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. La PG13 per la Gestione dei reclami e ricorsi adottata da ECO è disponibile per la consultazione sul proprio sito web.

Qualora il Richiedente non risulti soddisfatto della risposta di ECO al reclamo inviato, o non condivida l'esito delle decisioni assunte dall'Organismo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti dello stesso. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro quindici (15) giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.

Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, ECO comunica a mezzo fax il recepimento dello stesso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso, non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO fino alla conclusione della relativa trattazione.

Qualora il Richiedente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con ECO.

11. Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

12. Riservatezza

Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente e adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica.

ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Richiedente interessato, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti le attività condotte siano accessibili ad ACCREDIA e al Comitato di Certificazione di ECO per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

13. Modifiche al Regolamento

³⁰ Guida CEI 0-14:2005-03 paragrafo 5.3.1.1

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		<i>Pag. 13 di 14</i>

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il Richiedente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con ECO.

14. Condizioni Economiche e contrattuali

Le condizioni economiche applicate da ECO (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso dal contratto) sono riportate all'interno del documento d'Offerta redatta da ECO per le attività di cui al presente regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Richiedente come descritto nel par. 9.1 e fanno riferimento alle voci del Tariffario³¹, definito dalla Direzione dell'Organismo.

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal richiedente, comporterà l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate a consuntivo all'atto della fatturazione.

15. Recesso e sospensione

Fatto salvo le condizioni di recesso riportate nel documento contrattuale, ECO potrà decidere di recedere dal contratto sottoscritto con il richiedente, qualora questi non ottemperi al pagamento degli importi dovuti entro un termine successivo ai 90 gg. a suo insindacabile giudizio, per esclusiva responsabilità del richiedente, senza che occorra accertamento o pronuncia giudiziale, trattandosi di clausola risolutiva espressa. In alternativa ECO potrà decidere di sospendere l'esecuzione delle attività previste dal contratto fino alla regolarizzazione della posizione, riservandosi comunque di agire, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.

³¹ Il Tariffario è consultabile presso la sede dell'Organismo a seguito di richiesta scritta da parte del legale rappresentante del richiedente.

	REGOLAMENTO PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI DPR 462/01	RG18 rev.02 del 2019/01/07
		Pag. 14 di 14

Informativa ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016

Gentile Cliente,

ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarvi quanto segue:

Finalità del trattamento:

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta da **ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.** saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrative, contabili, commerciali.

I vostri dati non riguarderanno dati di natura così detta "sensibile", potranno invece riguardare dati di natura "giudiziaria", in caso di controversia. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, dati biometrici e dati idonei a rivelare le abitudini sessuali". Per dato giudiziario si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento:

I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati diretta presso l'interessato o mezzo strumenti elettronici quali la posta elettronica, i dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, il trattamento verrà posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, la conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non eccedente il periodo sotto indicato.

Base giuridica del trattamento:

La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su un contratto siglato tra le parti o su proposte di contratto (offerta commerciale).

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:

Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell'interessato.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per l'erogazione dei prodotti richiesti, in caso di rifiuto, risulterà impossibile fornirvi da noi.

Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati potranno essere comunicati in fase di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.

I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, per la tenuta della contabilità.

Tempi di conservazione:

I Vs. dati personali saranno conservati per n. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di fornitura, ove non diversamente specificato da legislazione specifica applicata.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato:

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Titolare e Responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati è **ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.**, con sede legale a Faenza (RA), in via Mengolina n.33, nella persona di Farina Carlo.

Contatti del Titolare del trattamento, mail: info@eco-cert.it

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è il Sig. Minguzzi Stefano.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall'art. 7 di cui si riporta il testo integrale.

Art. 7 D.lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La cancellazione dei dati non è ammessa nei casi in cui la legislazione applicata ne preveda il mantenimento per un periodo specificato.

L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: info@eco-cert.it

Il Titolare del trattamento



(timbro e firma)